



REGOLAMENTO INTERNO

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 6 Dicembre 2008

Art. 1 - Disposizioni Generali -

Il presente Regolamento, emanato dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 25 dello Statuto Sociale forma parte integrante dello Statuto stesso ed entra in vigore a partire dal 1° Gennaio 2009.

Tutti i Soci e gli Aderenti, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a osservare le disposizioni del presente Regolamento una copia del quale è a disposizione del Socio o dell'Aderente che ne faccia richiesta di consultazione. I membri del Consiglio Direttivo e gli Allenatori devono vigilare affinché le norme di tale Regolamento vengano osservate.

I Soci che ravvisino delle irregolarità nell'applicazione del Regolamento devono ricorrere ai componenti del Consiglio, rispettivamente per le mansioni a ciascuno di essi affidate, come specificato negli articoli seguenti e, in caso non si ritenessero soddisfatti, potranno rivolgere reclamo scritto alla Presidenza.

Il Consiglio Direttivo è l'organo sociale che è investito del potere/ dovere di decidere in via definitiva e inappellabile tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Regolamento, anche disciplinando con norme aggiuntive tutto quanto non fosse contemplato dalle disposizioni già comprese dal Regolamento.

Art. 2 - Il Segretario -

Scelto in seno al Consiglio Direttivo, ha l'incarico di curare le comunicazioni all'interno del Consiglio e fra il Consiglio Direttivo e i Soci; cura la corrispondenza ed il regolare funzionamento dell'ufficio di segreteria;

compila i verbali delle riunioni tanto del Consiglio Direttivo che delle Assemblee;

cura e custodisce l'archivio della Società;

tiene uno schedario aggiornato di tutti i Soci e degli aderenti; provvede a esporre nell'albo sociale un elenco dei soci stessi;

sovrintende all'assegnazione degli stipetti per la custodia degli indumenti sportivi;

in unione con il Tesoriere prepara le ricevute per la riscossione di tutte le quote di qualsiasi genere dovute dai Soci; sollecita i versamenti da parte dei ritardatari;

sbriga tutte le pratiche riguardanti l'ammissione, le dimissioni, il temporaneo esonero dal pagamento delle quote ed il passaggio di categoria dei Soci;

sbriga tutte le pratiche riguardanti gli Aderenti; pubblica nell'albo sociale il nome dei Soci sospesi dalle uscite per infrazioni, per ritardo di pagamento oppure radiati per morosità;

tiene un elenco aggiornato dei premi vinti dalla Società;

in accordo con il Direttore Sportivo sovrintende annualmente al tesseramento federale dei Soci ed alle speciali formalità riguardanti gli atleti;

si occupa della propaganda anche a mezzo della stampa al fine di divulgare lo sport del canottaggio ed aumentare il numero dei Soci.

Art. 3 — Il Tesoriere —

Scelto in seno al Consiglio Direttivo, esige le quote sociali ed ogni altro provento della Società, in tale funzione egli può valersi dell'opera di un esattore di sua fiducia che agisce sotto la sua sorveglianza e diretta responsabilità;

dispone per l'esecuzione dei pagamenti con il visto del Presidente dietro quietanza dell'assegnatario;

compila i bilanci;

tiene una documentazione tale che in ogni momento tanto il Consiglio Direttivo quanto i Revisori dei Conti possano rilevare l'esatta situazione finanziaria della Società;

informa il Segretario ed il Consiglio circa le quote di qualsiasi genere per cui trova difficoltà all'incasso;

a fine esercizio presenta ai Revisori dei Conti il bilancio e tutti i documenti contabili per le verifiche di loro competenza;

si occupa dei depositi, presso banche oppure in c/c postale, dei fondi della Società che possono essere prelevati con firma del Presidente e sua.

Art. 4 — Il Responsabile della Sede —

Scelto in seno al Consiglio Direttivo, é' incaricato alla sovrintendenza di tutto il materiale sociale mobile ed immobile ed in particolare deve:

- tenere un inventario aggiornato di tutto il materiale, corredandolo con gli elementi risultanti dalle fatture di acquisto;
- curare la manutenzione dello stabile;
- sorvegliare affinché il personale osservi l'orario di lavoro e le disposizioni regolamentari;
- proporre al Consiglio tutti quei lavori che riterrà necessari;
- provvedere affinché tutti i locali della sede - a parte quelli delle imbarcazioni - siano mantenuti nel massimo ordine e pulizia tanto da parte del personale che dei Soci;
- sorvegliare affinché i locali ed il materiale non abbiano a subire danni per incuria dei Soci o del personale, proponendo al Consiglio le quote di risarcimento qualora ciò si verifichi.

Art. 5 - Il Responsabile del materiale nautico -

Scelto in seno al Consiglio Direttivo, cura la conservazione delle imbarcazioni e del materiale nautico;

in accordo con il Direttore Sportivo e con il Consiglio, stabilisce il turno di riparazione delle imbarcazioni;

propone al Consiglio l'eliminazione delle imbarcazioni inservibili e l'acquisto delle nuove, come di ogni altro materiale nautico;

propone gli addebiti che ritiene elevabili a carico dei Soci in dipendenza di danni arrecati;

sorveglia che il materiale sia sempre tenuto nella massima pulizia, così pure i locali adibiti alla custodia delle imbarcazioni e tutto lo spazio attorno alla Sede;

in occasione di regate fuori Genova organizza il trasporto delle imbarcazioni;

nel caso di regate bandite a Genova dalla Società, deve provvedere ad apprestare tutto il materiale occorrente per il campo di gara;

non appena avuta comunicazione dalla segreteria che un'imbarcazione di proprietà privata è stata accettata in Sede, stabilisce lo spazio dove deve essere collocata. Comunica alla Segreteria la data esatta di deposito per l'esazione delle quote di posteggio dovute;

sorveglia che i Soci, che depositano imbarcazioni presso la Sede, si attengano in toto alle disposizioni regolamentari.

Art. 6 - Il Direttore Sportivo -

Scelto in seno al Consiglio Direttivo, propone al Consiglio un elenco di Allenatori e di Timonieri autorizzati;

stabilisce la priorità interna dei vogatori per quanto riguarda l'uso delle attrezzature, stabilisce l'ordine di uscita delle imbarcazioni, assegna quelle da regata;

si accorda con il Responsabile al materiale nautico per eventuali riparazioni ed acquisti da proporre al Consiglio;

propone alla ratifica del Consiglio, non appena conosciuto il Calendario sportivo dell'annata, un programma di partecipazione alle regate;

propone alla ratifica della Presidenza l'iscrizione a quelle altre eventuali gare che, pur non essendo comprese nel programma come sopra, si presentassero nel corso dell'anno favorevoli per gli equipaggi sociali;

provvede in unione con i Responsabili Sede e Materiale nautico alla preparazione del campo in occasione di regate organizzate dalla Società a Genova;

ha cura che gli Atleti in allenamento siano periodicamente sottoposti a visita da parte del Medico Sportivo;

qualora la Società nomini un allenatore questi sarà alle dipendenze del Direttore Sportivo ed esplicherà completamente le funzioni del Direttore Sportivo sia nei riguardi dei soci che del personale in caso di assenza di quest'ultimo.

Art. 7 — Gli Allenatori —

Gli Allenatori saranno di volta in volta delegati dal Direttore Sportivo alla preparazione di equipaggi, sia nei corsi di istruzione, sia in allenamento per le gare.

Essi debbono cooperare nel mantenimento della disciplina da dei Soci facendo rapporto al Consiglio di ogni eventuale trasgressione.

Art. 8 — Timonieri Autorizzati —

I timonieri autorizzati sono scelti nella categoria dei Soci e sono tanto coloro che sono designati abitualmente per la partecipazione a regate, quanto quelli che per la loro perizia sono in grado di condurre con sicurezza gli equipaggi.

Art. 9 — Il Medico sociale —

Scelto in seno al Consiglio Direttivo, il Medico sociale deve essere scelto preferibilmente fra i iscritti nell'elenco dei Medici Sportivi.

Allo stesso compete il supporto sanitario su tutto il complesso sociale e, in particolare, sugli Atleti della squadra agonistica.

Riscontrando delle imperfezioni fisiche in taluno di essi ne fa immediata comunicazione al Direttore Sportivo per la determinazioni del caso.

Il Medico sociale deve inoltre aver cura che presso la sede si trovi sempre in efficienza una cassetta di medicinali per ogni eventuale emergenza.

Art. 10 - Il Responsabile degli Aderenti -

Scelto in seno al Consiglio Direttivo, si occupa, eventualmente avvalendosi di altri membri del Consiglio, dei rapporti fra la Società e gli Aderenti.

In particolare vigila affinché gli Aderenti rispettino il Regolamento e le disposizioni dello Statuto Sociale che li riguarda.

Mette al corrente il Consiglio ed il Tesoriere di ogni insolvenza da parte degli Aderenti.

Art. 11 - Il Collaboratore di Sede -

Si occupa, anche indirettamente, della pulizia e del buon ordine di tutti i locali Sociali.

Controlla il funzionamento dei caloriferi ed l'ordine degli spogliatoi.

Vigila che i Soci non arrechino danni ai mobili e ai locali, riferendo immediatamente al Responsabile della Sede ogni eventuale trasgressione constatata.

Provvede all'apertura ed alla chiusura dei locali sociali.

Fa presente ai Responsabili Sede e del Materiale nautico le eventuali necessità di riparazioni; a tali riparazioni egli deve essere in grado, se incaricato, di provvedere.

Si interessa affinché gli Aderenti proprietari di imbarcazioni private sistemino le stesse ordinatamente, nel posto assegnato senza ingombrare con gli accessori.

Affidando le imbarcazioni sociali agli equipaggi, deve accertarsi che questi siano autorizzati all'uso delle stesse e che l'uscita venga regolarmente registrata.

Al ritorno delle imbarcazioni in Sede controllerà che non si siano prodotte avarie e verificherà che al rientro dall'uscita le imbarcazioni vengano sottoposte ad un accurato lavaggio con acqua dolce.

Ha il dovere di impedire l'ingresso ai locali sociali a chi non e' Socio o Aderente per quanto concerne gli spazi riservati agli Aderenti.

Art. 12 - Comportamento dei Soci e degli Aderenti in Sede -

L'orario di apertura e di chiusura dei locali sociali vengono stabiliti dal Consiglio in relazione con il periodo stagionale e comunicati mediante avviso esposto nell'albo sociale.

Ogni eventuale deroga deve essere approvata dalla Presidenza.

I Soci e gli Aderenti devono mantenere un contegno corretto sia a bordo delle imbarcazioni sia nei locali sociali.

E' dovere di ogni Socio Aderenti rivolgere la massima cura nell'uso del materiale sociale.

E' vietato introdurre negli spogliatoi persone estranee alla Società.

I Soci possono frequentare liberamente la Sede nell'orario di apertura della stessa, la squadra agonistica ha la priorità nell'uso delle attrezzature.

Art. 13 – Comportamenti vietati -

All'interno delle aree in concessione alla Società, é fatto assoluto divieto ai Soci e agli Aderenti di svolgere attività carpenteria varia, di idropulitura, carteggiatura, pitturazione, a pennello, a spruzzo o con qualsiasi altro mezzo, di scafi, sovrastrutture o parti di imbarcazioni, loro accessori o pertinenze e comunque l'utilizzo di pitture, vernici, solventi o altri agenti chimici, pena la immediata decadenza dalla qualità di Socio o Aderente comunicata, senza formalità di sorta, da un delegato del Consiglio Direttivo al soggetto interessato.

Art. 14 - Norme per le uscite in barca -

Le uscite in barca ordinarie avvengono solo nell'orario di apertura della Sede. In tale orario infatti e' possibile l'assistenza del custode o degli allenatori.

Prima di ogni uscita il Socio deve segnare sul registro delle uscite:

giorno, mese, anno; nome dell'imbarcazione; cognome dei componenti dell'equipaggio; ora di uscita; destinazione prevista (p.es. Boccadasse, Porto, Lanterna, Lido, ecc.).

Inoltre, dovrà annotare ogni eventuale danno arrecato all'imbarcazione, verbalizzando brevemente le modalità dell'incidente.

La divisa per le uscite ordinarie consta di: maglia bianca e calzoncini neri.

Nelle giornate fredde: tuta blu o azzurra.

La durata massima delle uscite e' di un'ora.

Al rientro a terra sarà cura del Socio lavare e asciugare barca e remi e riporli al loro posto. Altresì il Socio dovrà segnare sul registro delle uscite l'orario di effettivo rientro.

Durante l'uscita non sono consentiti approdi su spiagge o moli; bagni o abluzioni, cambiamenti nelle formazioni e nella disposizione dei componenti dell'equipaggio.

Art. 15 - Norme riguardanti gli Aderenti -

Oltre a quanto stabilito dall'Art. 6 dello Statuto si stabilisce che:

- la qualifica di Aderente e la conseguente concessione di utilizzo degli spazi e delle attrezzature sociali e' accordata esclusivamente alla persona e per l'imbarcazione identificate nella domanda di ammissione;

- e' assolutamente vietato cedere, trasmettere, assegnare - in tutto o in parte - a, o condividere con, soggetti terzi anche se titolari di quote di adesione, i diritti derivanti dalla qualifica di Aderente, pena la immediata decadenza dalla qualità di Aderente;

- e' facoltà del Consiglio Direttivo richiedere, in qualunque momento, l'esibizione della documentazione comprovante la proprietà del mezzo nautico ammesso;

- la Società oltre a non avere alcun obbligo di custodia e/o guardianaggio, non e' responsabile di eventuali danni a persone o cose derivanti dall'uso di qualsiasi impianto o attrezzatura sociale. Sono escluse altresì responsabilità riguardanti da incendi, furti, nubifragi;

- i Signori Aderenti devono osservare il massimo riguardo nell'utilizzo degli impianti e delle attrezzature sociali (alle quali non sono assolutamente consentite modifiche o presunte migliorie) ed evitare inutili sprechi (energia elettrica ed acqua);

- il posteggio e l'ormeggio accordati hanno carattere temporaneo; la Società si riserva il diritto insindacabile di spostare le imbarcazioni qualora ne esistesse la necessità.

A Mare:

Il momentaneo ormeggio di un'imbarcazione al pontile della Società deve essere accordato preventivamente dalla stessa.

Per gli aderenti titolari di posto barca, si precisa che:

- le unità dotate di motore fuoribordo devono essere ormeggiate con la prua al pontile;
- gli ormeggi di poppa delle unità devono essere dotati di un ammortizzatore di ritenuta (molla, elastomero) adeguato al tipo di unità e devono essere presenti due cime di ormeggio, una per ogni lato dell'unità stessa. Inoltre, le unità devono essere ormeggiate in modo corretto, mantenendo una distanza dal pontile di circa 60 cm, e la trappa di prua deve essere ben tesa.

A Terra:

dove sono posteggiate le imbarcazioni poggiate su appositi vasi, non è consentito il deposito di altro materiale.

Nel Locale Ripostiglio degli Aderenti:

- l'accesso al locale è consentito soltanto ai sigg. Aderenti in possesso di stipetto;
- nel locale deve essere mantenuta la massima pulizia ed il massimo ordine;
- è assolutamente vietato il deposito di infiammabili o di qualsiasi altro prodotto pericoloso nonché di motori o di componenti;
- lo stipetto e lo spazio assegnati non possono essere ceduti a terzi e non è ammesso alcun cambiamento senza preventiva autorizzazione da parte della Società;
- è vietato depositare materiale a terra, sopra gli stipetti o in qualsiasi altro posto ove possa recare intralcio;
- la Società si riserva il diritto di togliere e mettere fuori dal locale il materiale contravvenente le norme di cui sopra.

Si riporta, per pronto riferimento, il testo dell'art. 6 del vigente Statuto Sociale:

ART. 6

È facoltà del Consiglio Direttivo di istituire sezioni speciali per la pratica di attività diverse dal canottaggio, alle quali potranno aderire i soci che ne facciano domanda.

La costituzione delle sezioni speciali deve essere approvata dai 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo della Società. Analoga maggioranza qualificata è richiesta per il loro eventuale successivo scioglimento.

È pure facoltà del Consiglio Direttivo di (i) ammettere a frequentare le sezioni speciali della Società, in qualità di Aderenti, terzi non soci, che abbiano interesse a praticare le attività di tali sezioni, nonché di (ii) autorizzare i soci che abbiano aderito alle sezioni speciali e gli Aderenti, nell'ambito delle attività delle sezioni speciali, ad utilizzare presso la Sede sociale mezzi e/o attrezzature di proprietà (o comunque nella disponibilità) degli stessi.

L'ammissione ad Aderente di terzi non soci è provvisoria e temporanea, e non conferisce agli ammessi alcuno dei diritti dei soci.

L'ammissione degli Aderenti non soci è subordinata alla capacità ricettiva della sede ed alla accettazione da parte del Consiglio Direttivo di una domanda di ammissione sottoscritta dal richiedente e da due soci proponenti.

I soci che abbiano aderito alle sezioni speciali e gli Aderenti sono tenuti alla corresponsione delle seguenti quote, stabilite dal Consiglio Direttivo:

- *quota di ammissione alla sezione speciale, da corrispondere all'atto della domanda;*
- *quota annuale di adesione da corrispondere anticipatamente. L'entità di tale quota è determinata anche in base alle caratteristiche del mezzo e/o attrezzatura eventualmente ammessi, ed è accettata dall'Aderente all'atto della sottoscrizione della domanda;*
- *eventuali quote aggiuntive previste per servizi speciali e straordinari.*

Senza pregiudizio per quanto stabilito dal presente articolo 6, la mancata corresponsione, anche parziale, delle suddette quote comporta (i) per l'Aderente la decadenza dalla qualifica di Aderente, fermo restando il diritto della Società di esigere le quote dovute e non ancora corrisposte; (ii) per il socio che abbia aderito alle sezioni speciali, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 12 del presente Statuto.

L'anno di adesione coincide con l'anno solare in corso.

Le suddette quote non sono frazionabili e devono essere corrisposte per tutto l'anno di ammissione.

Qualora lo stato di morosità degli Aderenti (ovvero dei soci) autorizzati all'utilizzo di mezzi e/o attrezzature, sistemati in acqua o a terra negli spazi in concessione alla Società, perduri oltre 3 mesi dalla data di scadenza delle quote, la Società, dopo aver dato avviso a mezzo lettera raccomandata AR al soggetto moroso con un preavviso di 15 giorni, avrà il diritto di ritenere e disporre, nei limiti di legge, dei mezzi e/o delle attrezzature stesse fino all'integrale pagamento del dovuto compresi gli interessi di mora.

La rinuncia alla qualifica di Aderente deve essere comunicata con lettera raccomandata postale indirizzata alla Presidenza della Società, da spedire almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno ossia entro il mese di settembre dell'anno di adesione in corso.

Per quanto non contemplato nel presente articolo, i diritti ed i doveri degli Aderenti saranno stabiliti da appositi Regolamenti Interni, approvati dal Consiglio Direttivo della Società.

L'Aderente alla sezione speciale che assumesse una condotta contraria alla Società, che ne compromettesse con parole o con fatti il buon nome o che ne turbasse l'andamento, sarà dal Consiglio Direttivo escluso da tale sua qualifica.

L'esclusione comporta la decadenza da tutti i diritti conferiti dalla adesione.

In caso di esclusione l'Aderente non potrà richiedere la restituzione o la sospensione delle quote a qualunque titolo versate o dovute per l'anno in corso, che saranno trattenute dalla Società a titolo di penalità.

Il presente articolo dello Statuto sarà riportato per esteso sul modulo di domanda che il richiedente dovrà restituire completato nelle parti mancanti e specificatamente sottoscritto come incondizionata adesione all'articolo stesso.

Il presente Regolamento Interno annulla e sostituisce tutti i precedenti Regolamenti.

Per quanto non esplicitamente contemplato dal presente Regolamento, trovano applicazione lo Statuto Sociale e le leggi vigenti.